

N. 6742/12 R.G. notizie di reato

N. 15221/12 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI BRESCIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari dr. Elena Stefana, all'esito dell'udienza camerale del 10 giugno 2015, di trattazione della richiesta di archiviazione depositata il 19 ottobre 2012 dal Pubblico Ministero nel procedimento di cui in epigrafe, a carico di Sertic Rodolfo quale amministratore delegato *pro tempore* della società "Ing. Lease Italia s.p.a.";

letti gli atti e l'opposizione della persona offesa "Opes s.r.l.", in persona del legale rappresentante *pro tempore* Di Florio Franco;

ritenuto che sia pienamente condivisibile il presupposto adottato dal consulente del Pubblico Ministero dr. Ferruccio Gasparini, esposto nella relazione 22 giugno 2012 (a fascicolo), per le valutazioni in punto di usurarietà dei tassi di interesse praticati.

Invero, la l. 108/96 con l'art. 4 introduce il criterio del c.d. <tasso soglia>, cioè un tasso di interesse sulle operazioni finanziarie al quale si lega la presunzione assoluta di rapporto usurario; nel testo normativo originario, il superamento del c.d. tasso soglia doveva essere di almeno la metà per configurare usura.

Secondo l'art. 2 l. cit., il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio di remunerazione, a qualsiasi titolo, rapportato ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano Cambi, ora Ufficio Intermediari Finanziari, e dalla Banca d'Italia ex d. lgs. n. 385/1993, nel corso del trimestre precedente per le operazioni della stessa natura, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La metodologia di rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) è stata elaborata dalla Banca d'Italia, che ha redatto nel 1996 specifiche istruzioni, suddivise in tre parti: la prima illustra le generalità dei criteri di rilevazione, la seconda

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes.

classifica le operazioni finanziarie per categoria e classi di importo e la terza riporta l'oggetto della rilevazione e il metodo di calcolo degli interessi.

Con d. l. n. 70/2011, convertito con l. n. 106/2011, si sono modificate le modalità per conteggiare il tasso soglia, non più corrispondente al tasso medio rilevato da Banca d'Italia e maggiorato del 50%, ma ora pari al tasso rilevato, maggiorato del 25% e poi ulteriormente maggiorato di una percentuale fissa del 4%; al tasso soglia è stato posto un tetto massimo, dato dal fatto che il risultato così ottenuto non può evidenziare una differenza tra il tasso medio rilevato e il tasso soglia calcolato maggiore di otto punti percentuali;

ritenuto quindi che i conteggi per le perizie e/o le contestazioni afferenti i singoli rapporti devono essere fatti seguendo queste indicazioni e le circolari della Banca d'Italia (in particolare, quelle del febbraio 2001 e del maggio 2009), altrimenti si otterrebbero dati non omogenei e non raffrontabili;

rilevato che entrambe le circolari citate escludono in modo netto dal conteggio dei tassi soglia gli interessi di mora;

ritenuto perciò che le conclusioni cui perveniva il perito del querelante, ribadite e meglio articolate nell'opposizione all'archiviazione, siano da disattendere, in quanto fondate su metodi di calcolo alternativi, che conducono a esiti non utilmente apprezzabili e non significativi in quanto privi di valore dimostrativo rispetto al parametro necessario per affermare che fosse praticato un tasso di interesse usurario;

considerato che in applicazione dei criteri più corretti non è stato rilevato, nei periodi in esame, alcun supero, di talché è inconfutabile che i tassi applicati nei confronti di Opes s.r.l. con riferimento al contratto n° 58205/001 stipulato in data 22 ottobre 2004 e poi rinegoziato in data 25 settembre 2009 si mantengono sempre nei limiti della legge sull'usura, sia che si applichi la previsione originaria della l. 108/1996, sia che i calcoli siano effettuati con la regola del d.l. 70/2011;

rilevato che la distinzione proposta dall'opponente tra *rilevazione* e *determinazione* del tasso effettivo globale per mezzo delle istruzioni della Banca d'Italia non è convincente, in quanto si reputa più plausibile la tesi della coincidenza dei due termini, validi come sinonimi;

ritenuto altresì che, sulla scorta di queste premesse, è del tutto superfluo l'unico atto d'indagine prospettato come necessario nell'atto di opposizione, consistente nella rinnovazione della consulenza tecnico – contabile, in quanto non offre *ictu oculi* alcun utile contributo chiarificatorio alla vicenda, in termini difformi da quanto già appurato, mentre si risolverebbe in mera ripetizione di attività già espletata con regolare rispetto dei canoni previsti;

osservato infine che, in ogni caso, manca in radice prova dell'elemento soggettivo dell'ipotesi delittuosa ex art. 644 c.p., in quanto si desume l'assenza di dolo dalla circostanza che la società di leasing si conformava nelle condizioni contrattuali alle circolari della Banca d'Italia: non si ravvisa quindi la possibilità di profilare un atteggiamento psicologico cosciente e volontario di condotte usurarie *ab origine*;

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.,

dispone l'archiviazione del procedimento.

Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Brescia, 10 giugno 2015

TRIBUNALE PENALE DI BRESCIA
DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
PERVENUTO
del Giudice per le indagini preliminari
del 10/6/2015
IL CANCELLIERE
Roberto Savastano

Il Giudice

dr. Elena Stefana

